



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI POTENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | TAGLIATELA | GIULIANO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CRISTIANI | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LACEORA | DONATO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 855/14
depositato il 16/07/2014

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° DEL 07/01/2014 IVA-ALTRO 2009
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI POTENZA

proposto dal ricorrente:

7 SANT'ARCANGELO PZ

direso da:

BRANCALE DOTT. I
VIA MORRA, 52 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 855/14

UDIENZA DEL

18/03/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

582/02/15

PRONUNCIATA IL:

12/03/15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/02/15

Il Segretario

Felice

[Handwritten signature]

CONCLUSIONI

Il ricorrente chiede a codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del ricorso RGR n. 855/14 depositato il 16/07/2014:

- In via principale, riconoscere la sussistenza del diritto al rimborso ex art. 30, D.P.R. 633/1972, e derivatamente, pronunciarsi condanna nei confronti dell'Amministrazione finanziaria evocata in giudizio al rimborso del credito Iva di € 4.647,00, maggiorato degli interessi legali, con computazione degli stessi a far data dalla presentazione della dichiarazione Modello Unico 2010;
- In via subordinata, condannare l'Amministrazione Finanziaria alle spese di lite come di giustizia, anche e soprattutto considerando il carattere pretestuoso e temerario dalla stessa assunto nel non voler riconoscere un qualcosa di palese ed incontestabile.
- La discussione della controversia in pubblica udienza.

Per l'Agenzia delle Entrate:

Si chiede:

- Il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, maggiorante di diritto del 50% per la rifusione del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso a questa Commissione, depositato in data 16/07/2014 il sig.

proponeva opposizione avverso il provvedimento tacito di diniego di rimborso dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza in relazione all'istanza di rimborso Iva per l'anno 2009 presentata in data 23/01/2014.

Il ricorrente premetteva di essere stato titolare della ditta individuale _____ i _____ fino alla data di cessazione della stessa avvenuta in data 31/12/2009 con conseguente cessazione della P. IVA. Per tale ragione, aveva indicato, al rigo RX4, colonna 3 del Modello Unico 2010, l'importo di € 4.647,00 a titolo di rimborso di eccedenza IVA non computabile in detrazione proprio a fronte dell'intervenuta cessazione dell'attività. Non avendo ricevuto risposta in ordine dal richiesto rimborso, in data 23/01/2014, depositava specifica istanza presso l'Ufficio

dell'Agenzia delle Entrate. Essendo decorsi 95 giorni dalla data di deposito della suddetta istanza, il ricorrente riteneva di consolidato il diniego dell'Amministrazione avverso la detta istanza alla luce di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs 546/1992.

Proponeva, pertanto, ricorso per i seguenti motivi:

- 1) Esistenza del credito IVA, ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.P.R. 633/1972 e necessità di statuirne il rimborso;
- 2) Impossibilità della mancata predisposizione del modello VR a pregiudicare il rimborso dell'eccedenza IVA non compensata. Impossibilità, per il termine di cui all'art. 21 D.Lgs 546/1992, a trovare applicazione al caso di specie;

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza - contestava analiticamente le eccezioni della contribuente e concludeva per il rigetto del ricorso, il tutto con condanna della ricorrente alla refusione delle spese e degli onorari.

L'Ufficio impositore specificava che il ricorrente aveva indicato, nella dichiarazione per l'anno 2008, un'eccedenza Iva a credito da riportare nell'anno successivo e di aver indicato, nella successiva dichiarazione per il 2009, il credito Iva da chiedere a rimborso nel quadro RX omettendo la presentazione dell'apposito Modello VR nonostante fosse obbligatorio in base alla normativa fiscale di riferimento.

L'Ufficio resistente evidenziava, inoltre, che sarebbe stato comunque possibile al ricorrente attivare diversamente la procedura di rimborso tramite motivata e documentata istanza di rimborso Iva atipica da presentare, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 546/92, entro il termine decadenziale di due anni. Ciò nonostante, il contribuente presentava tale istanza in data 23/01/2014, che risultava tardiva rispetto al termine decadenziale di due anni decorrente dal verificarsi del presupposto dell'asserito rimborso, ossia la cessazione dell'attività avvenuta in data 31/12/2009. Inoltre, a parere dell'Ufficio, l'istanza risultava tardiva per se si volesse considerare, quale dies a quo, la data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2009, ossia il 30/09/2010.

In data 11/03/2015, il ricorrente depositava memorie illustrative con le quali contestava e confutava le controdeduzioni dell'Ufficio resistente ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza pubblica del 04/02/2015 su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia.

La Commissione si ritira in Camera di Consiglio.

Il ricorso è fondato.

In particolare, questo Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato per il quale le imprese fallite o comunque cessate, non avendo la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili, conservano il diritto a richiedere il rimborso per il recupero dei crediti d'imposta, la cui richiesta è soggetta al termine di prescrizione decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Inoltre, condivide l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 6986 del 25/03/2014, nella quale ha statuito che: *"In tema di rimborso IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente - da considerarsi già presentata con la compilazione del campo che riguarda la richiesta di rimborso del credito nel modello di dichiarazione fiscale annuale (sia essa la dichiarazione annuale IVA o il Modello Unico) dalla presentazione del modello "VR", che costituisce, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, comma 1, presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Da quanto sopra consegue che, una volta che il diritto al rimborso del credito IVA sia stato esercitato con la compilazione del pertinente campo (quadro, rigo, colonna) della dichiarazione annuale (dichiarazione annuale IVA o Modello Unico), la successiva ulteriore richiesta di rimborso, per formulata senza l'utilizzo del modello "VR", non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 comma 2, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ."*

Orbene, nel caso in esame, così come emerge dalla documentazione allegata al proprio fascicolo, il contribuente con il Modello Unico 2010 aveva chiesto il rimborso dell'importo risultante a suo credito, seppur avendo omesso di allegare il prescritto modello "VR",

mediante l'annotazione dello stesso nel quadro RX, Sezione I, rigo RX4, colonna 3. Tale circostanza è tra l'altro confermata anche dall'Ufficio, quando nelle controdeduzioni dichiara che il contribuente "risulta aver indicato nella successiva dichiarazione per il 2009, il credito Iva da chiedere a rimborso nel quadro RX", cristallizzando in questo modo il suo proposito di richiedere il rimborso dell'Iva in eccesso.

Quanto sopra è sufficiente, a parere di questo Collegio, per disattendere la tesi dell'Ufficio, in quanto, risultando il credito di imposta oggetto di un'inequivocabile domanda di rimborso, l'omessa compilazione e contestuale presentazione del modello "VR", non ha avuto l'effetto di rendere la manifestazione di volontà giuridicamente irrilevante.

In conclusione, dunque, la corretta compilazione del quadro RX4 del modello di dichiarazione unica da parte del contribuente, nel campo attinente al credito di cui si chiede il rimborso, è legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso che, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello "VR", sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza - Sezione n. 2, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 16/07/2014 dal sig. [redacted] nei confronti di dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza così provvede:

- a) Accoglie il ricorso;
- b) Condanna parte soccombente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 350,00.

Così deciso nella camera di consiglio della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza il 18/03/2015

L'estensore

Il Presidente

COPIA
IN CARTA LIBERA PER USO UFFICIO

29 LUG. 2015

Potenza, li. _____

S. SEGRETTARIA